

CASSAZIONE

Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375

Pres. De Chiara - Ret. Fraulini

SOCIETÀ - Clausole *russian roulette* - Patti parasociali - Validità.

La clausola russian roulette è valida, costituendo espressione dell'interesse dei soci ad evitare situazioni di stallo decisionale e di possibile liquidazione della società che il partitico esercizio del diritto di voto potrebbe determinare (1).

FAITTO - FATTI DI CAUSA — 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la validità delle clausole antistallo contenute nel patto parasociale stipulato in data 27 giugno 2006 tra SCE s.r.l. (in prosieguo SCE), partecipata da L.A.S.p.A. e CO. S.p.A., e F. S.p.A., respingendo la connessa domanda di risarcimento del danno per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio delle prerogative da tali clausole derivanti o per l'abusiva attività di direzione e coordinamento relativamente alla società partecipata Quadrante S.p.A.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le clausole antistallo contenute nel patto parasociale non erano affatto unilaterali, giacché facoltizzavano entrambe le parti a farne uso; b) che sfornita di alcuna verosimiglianza era la tesi secondo cui F. S.p.A. sarebbe stata l'unica a poter fare uso delle clausole, quale socio "forte" che

sin dall'inizio sapeva della condizione di debolezza di SCE; c) che la previsione oggetto delle clausole era valida, siccome puntualmente circostanziata rispetto a precise condizioni, sicché doveva ritenersi meritevole di tutela; d) che andava esclusa la nullità della clausola per vizio dell'oggetto, atteso che il prezzo di rivendita era identificato in base a condizioni oggettive e non già rimesso all'arbitrio di una delle parti, potendo del resto SCE, quale socio al 50% della società veicolo Q., ben conoscere la situazione finanziaria della partecipata ai fini della valutazione delle congruità del prezzo fissato da F.; e) ha escluso che la clausola fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si presta a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti; f) ha escluso che la clausola in questione ricadesse nel divieto del patto leonino; g) ha escluso che la clausola integrasse la violazione dell'art. 2341-bis c.c.;